

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla <i>governance</i> e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». C. 1790 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	9
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	21

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. C. 304 Conte ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	14
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamento 1.6 del Relatore e relativi subemendamenti</i> ) .....	23
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta emendativa e relativi subemendamenti approvati</i> ) .....	26
ALLEGATO 4 ( <i>Correzione di forma approvata</i> ) .....	28

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 21 marzo 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

##### La seduta comincia alle 13.45.

**DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ».**

**C. 1790 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, dà conto delle sostituzioni. In qualità di relatore, rammenta che il Comitato pareri

avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VIII Commissione, del disegno di legge C. 1790, già approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." ». Sottolinea, anzitutto, che il decreto-legge n. 10 del 2024, nel suo testo originario, in vigore dal 6 febbraio 2024, è composto da 5 articoli e dagli allegati A e B; a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, il testo al nostro esame si compone invece di 6 articoli e tre allegati, essendo stato aggiunto l'allegato A-bis. Passando alla sintetica descrizione dei contenuti del provvedimento, segnala che l'articolo 1, comma 1, individua a decorrere dal 6 febbraio 2024 la società ANAS S.p.A. quale soggetto attuatore delle opere elencate nel-

l'Allegato A del decreto-legge, e prevede che essa subentri alla Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » trasmette ad ANAS S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività. Durante l'esame al Senato sono stati introdotti nell'articolo 1 due ulteriori commi: il comma 1-*bis* individua RFI S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi indicati all'Allegato A-*bis* – contestualmente introdotto nel decreto-legge – stabilendo che RFI subentri nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società deve trasmettere a RFI S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività. Il comma 1-*ter* individua invece FERROVIENORD S.p.A. quale soggetto attuatore dell'intervento « Sede T2 MPX – Collegamento alla rete ferroviaria nazionale », subentrante nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro quindici giorni dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società trasmette a FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività. L'articolo 2 apporta alcune modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, al fine di modificare la *governance* della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». In particolare, la nuova composizione dell'organo di amministrazione della citata Società prevede che, dei 3 membri designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità di Governo competente in materia di sport, uno assuma le funzioni di Presidente, uno quelle di amministratore delegato, e uno quelle di consigliere. In particolare, all'amministratore delegato della Società restano attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali (e non anche di quelli ferroviari, in conseguenza della modifica introdotta dal Senato) indicati all'Allegato B del provvedimento (aggiunto come Allegato 1 al decreto-legge n. 16 del 2020), nonché le funzioni di commissario straordinario per gli interventi di adeguamento della pista di bob e slittino « Eugenio Monti » di Cortina e per quelli di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità « Ice rink Oval » di Baselga di Piné, previste dall'articolo 16, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 121 del 2021; al consigliere designato sono invece assegnate le deleghe in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di *internal auditing* e rendicontazione. Sulle funzioni delegate, l'organo di amministrazione può, in qualunque momento, impartire direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Vengono modificate, inoltre, le modalità di individuazione dei due componenti dell'organo di amministrazione designati dalle regioni; in particolare, per la disciplina previgente i due componenti dovevano essere nominati congiuntamente dalle regioni Lombardia e Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, mentre ora si prevede che uno sia designato dalla sola regione Lom-

bardia e l'altro congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome. Si stabilisce, poi, che sia i componenti dell'organo di amministrazione sia quelli del collegio sindacale vengono « designati » e non « nominati », al fine di passare da un sistema di nomine da parte delle amministrazioni centrali e regionali a un modello in cui la nomina è affidata all'assemblea dei soci. Durante l'esame al Senato, è stato previsto che l'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 debba tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità e che, nel caso in cui l'organo di amministrazione decida di procedere, conformemente allo Statuto, alla nomina del direttore generale della Società, l'incarico è conferito all'amministratore delegato. L'articolo 3 prevede, al comma 1, che l'amministratore delegato della società ANAS S.p.A. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS 36 – Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate (intervento precedentemente attribuito alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.) con i poteri previsti all'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cd. « sblocca cantieri »). Il commissario straordinario può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale di ANAS. Al commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico del quadro economico dell'intervento nel limite massimo di 50.000 euro annui. In base al comma 2, per lo svolgimento delle funzioni il commissario straordinario può avvalersi delle strutture di ANAS, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2). Durante l'esame al Senato sono stati introdotti

due ulteriori commi: il comma 2-bis dispone che l'amministratore delegato di RFI S.p.A. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38 (che vengono espunti dall'allegato B e inclusi tra gli interventi previsti ora dall'allegato A-bis), con i citati poteri previsti dal decreto Sblocca cantieri, potendo nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale di RFI S.p.A. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di cui al primo periodo nel limite complessivo massimo di 50.000 euro annui. Il comma 2-ter stabilisce che per lo svolgimento delle suddette funzioni commissariali l'amministratore delegato di RFI S.p.A. possa avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, prevede ed incentiva l'intervento delle amministrazioni territoriali interessate a favorire ed implementare il settore paesaggistico ed ambientale con iniziative pianificate ad hoc; vengono poi previsti interventi di revisione dei contratti pubblici che interessano le parti coinvolte nella realizzazione delle Olimpiadi e paralimpiadi invernali del 2026, nonché misure riguardanti la redistribuzione delle economie conseguite. L'articolo 4 reca una serie di disposizioni transitorie e finanziarie, tra cui rilevano, al comma 1, l'adeguamento della convenzione tra la società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » e la società ANAS S.p.A. (comma 1) e, al comma 3, la previsione di spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034 per ANAS S.p.A., per la copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Mi-

lano Cortina 2026 (comma 3). Durante l'esame al Senato sono stati aggiunti cinque ulteriori commi. Il comma 3-*bis* stabilisce che per la realizzazione delle opere del piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020), per le quali la Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » intende avvalersi di ANAS S.p.A. per la fase di affidamento ed esecuzione delle opere, la copertura dei costi per le attività svolte da quest'ultima avviene mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società provvede, per ciascuno degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione con ANAS S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati e dei relativi oneri finanziari in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi affidati ad ANAS S.p.A. ai sensi della presente disposizione sono recepiti in sede di aggiornamento del contratto di programma sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con ANAS S.p.A.. Il comma 3-*ter* prevede che per gli interventi indicati all'Allegato A-*bis*, in relazione alle attività già svolte dalla Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », nonché per quelle di monitoraggio, le somme previste all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 16 del 2020, sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 3-*quater* dispone che per l'intervento previsto al richiamato articolo 1, comma 1-*ter*, in relazione alle attività già svolte dalla Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », nonché per quelle di monitoraggio, le somme previste sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o

maggiori a carico della finanza pubblica. Il comma 3-*quinqüies* stabilisce che l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza. L'aggiornamento del piano è approvato anche in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità previste. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del comune di Cortina, dovrà essere adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione. Il piano individua le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio ed è corredato da norme di attuazione. Il successivo comma 3-*sexies* autorizza la suddetta Autorità di bacino a reclutare, nel biennio 2024-2025, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un determinato contingente di personale al fine di potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento al necessario governo del rischio idrogeologico per lo svolgimento delle Olimpiadi Milano Cortina. L'articolo 5 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il provvedimento in esame è dunque vigente dal 6 febbraio 2024. L'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento dell'evento Milano-Cortina 2026 affidate ad ANAS S.p.a. come soggetto attuatore. L'Allegato B, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), modificato dal Senato, che introduce l'Allegato 1 al decreto-legge n. 16 del 2020, prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » quale commissario straordinario. Il Senato ha previsto che interventi di soppressione passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38 vengano espunti dall'allegato B e inclusi tra gli interventi previsti

ora dall'allegato A-bis. L'Allegato A-bis, introdotto dal Senato, elenca infine le opere complementari in ambito ferroviario connesse allo svolgimento dell'evento Milano-Cortina 2026 affidate a RFI S.p.A. come soggetto attuatore. Per quanto attiene ai presupposti di necessità e urgenza, evidenzia che il decreto-legge è volto a consentire lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 » a tal fine intervenendo sulla realizzazione e il completamento straordinario e urgente di azioni e interventi essenziali e connessi, relativi anche alla mobilità, all'accessibilità e alla sostenibilità ambientale, finanziaria e sociale. La necessità e urgenza sono altresì motivate con riferimento all'esigenza indifferibile di procedere con urgenza ad una revisione della *governance* della società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », al fine di assicurare un'efficiente ed efficace gestione della stessa, distinguendo compiti, funzioni, attività e responsabilità all'interno degli organi sociali. Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rilevo che quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, vengono in rilievo prevalentemente i temi degli interventi infrastrutturali e dei contratti pubblici. Ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 16 del 2010, ha chiarito che il settore delle infrastrutture non appare riconducibile a una specifica materia prevista dall'articolo 117 della Costituzione, in quanto per infrastrutture devono intendersi le opere finalizzate alla realizzazione di complessi costruttivi destinati ad uso pubblico, nei campi più diversi, che incidono su materie di competenza legislativa concorrente – come governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, coordinamento della finanza pubblica ai fini del reperimento e dell'impiego delle risorse – ma coinvolgono anche materie di competenza esclusiva dello Stato, come l'ambiente, la sicurezza e la perequazione delle risorse finanziarie. Con riferimento all'attività contrattuale della

pubblica amministrazione, con la sentenza n. 401 del 2007 la Corte costituzionale ha precisato che, essendo funzionalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico, essa si caratterizza per la esistenza di una struttura bifasica: al momento tipicamente procedimentale di evidenza pubblica, ascrivibile alla materia tutela della concorrenza, segue un momento negoziale riconducibile alla materia ordinamento civile, entrambe di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l) della Costituzione. Ai fini del coinvolgimento delle autonomie territoriali, necessario alla luce di tale concorso di competenze, il decreto-legge in esame, oltre a prevedere all'articolo 2 che due dei componenti dell'organo di amministrazione della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » siano designati uno dalla regione Lombardia e un altro, congiuntamente, dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, all'articolo 3-bis stabilisce che: – gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico (comma 1); – gli enti concedenti degli impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono autorizzati a procedere alla revisione del relativo contratto al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari (comma 2); – le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento (comma 3); – le disponibilità derivanti dalle economie conseguite sono destinate, qualora non necessarie al com-

pletamento delle opere del Piano, alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Alfonso COLUCCI (M5S) chiede come si possa esprimere il parere, considerato che in Commissione di merito è fissato alle ore 16 di oggi il termine per la presentazione delle proposte emendative.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che, anche nei casi di esame di precedenti decreti-legge, la Commissione Affari costituzionali si è espressa sul testo originario del provvedimento.

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 21 marzo 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato ai rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche.**

**C. 304 Conte.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 marzo 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri il relatore, onorevole Paolo Emilio Russo, ha presentato l'emendamento 1.6 e che alle 11 della giornata odierna è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti: ne sono stati presentati 4 (*vedi allegato 2*).

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, esprime parere favorevole sui subemendamenti Urzì 0.1.6.2 e Iezzi 0.1.6.3; esprime parere favorevole sul subemendamento Schullian 0.1.6.1 purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime parere contrario sul subemendamento Alfonso Colucci 0.1.6.4, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 1.6 del relatore. Invita infine al ritiro di tutte le restanti proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario.

La Sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello del relatore, esprimendo parere favorevole sull'emendamento 1.6 del relatore.

Nazario PAGANO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Alfonso COLUCCI (M5S) prima di svolgere il proprio intervento, chiede al presidente di consentire l'attivazione del circuito chiuso.

Nazario PAGANO, *presidente*, in assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Alfonso COLUCCI (M5S) fa presente che il nucleo essenziale della questione è rappresentato dalla scelta della maggioranza di presentare, a mezzo del relatore, un emendamento che svuota completamente di contenuto la proposta di legge C.304 presentata dal Presidente Conte e affida la delega al Governo. Ritiene che si tratti di un fatto molto grave per diverse ragioni. Ricorda in primo luogo che la proposta di legge è stata oggetto di un esame appro-

fondito, avviato il 2 marzo 2023, e caratterizzato da un ampio ciclo di audizioni che si sono svolte tra aprile e settembre dell'anno scorso e che hanno consentito di chiarire molti aspetti sia con riguardo al tema del conflitto d'interessi, sia relativamente al contenuto specifico della proposta. Rammenta inoltre che, a conclusione della fase istruttoria, la maggioranza ha ritenuto di presentare ben 17 emendamenti, alcuni dei quali anche a firma congiunta tra più gruppi del centro destra, che, pur allargando le maglie dei limiti posti dalla proposta Conte tra pubblica funzione e interesse privato di chi tale funzione ricopre, si inserivano comunque nel rigoroso impianto e nella *ratio* primaria del provvedimento originale. Pur manifestando la propria contrarietà a tali emendamenti, ritiene che con tali proposte la maggioranza manifestasse una condivisione dell'esigenza di intervenire sulla materia e anche dell'impianto normativo della proposta. Fa presente che, invece di consentire l'esame nel merito di tali proposte emendative, improvvisamente e all'ultimo momento, il relatore ha presentato un emendamento con cui si delega il Governo a riformare la disciplina del conflitto d'interesse, tra l'altro scopiazzando malamente il contenuto della proposta Conte e travisandone il senso, a dimostrazione della distanza siderale in materia di etica pubblica tra la maggioranza e il Movimento 5 Stelle. Aggiunge che si tratta di una delega da esercitare in 24 mesi, il che equivale a dire che il Governo non farà nulla, ritenendo evidentemente che la moralità nella vita pubblica possa aspettare. Reputa ancor più grave il fatto che a intervenire sul conflitto di interessi sia proprio il Governo che, per la sua natura di organo esecutivo, sarebbe il più interessato dalla materia. Fa inoltre presente che la delega, per quanto formalmente ineccepibile, è inopportuna e inappropriata dal punto di vista della sensibilità normativa, giuridica e politica ed è inoltre assai carente, non contenendo per esempio quanto previsto dal subemendamento a sua prima firma 0.1.6.4. Sottolinea la gravità di tale carenza del testo, segnalando che, in ragione del colpo di mano della maggio-

ranza e del Governo, ci saranno titolari di cariche pubbliche che potranno percepire erogazioni da Stati esteri, quali a titolo esemplificativo il Qatar, con ciò dimostrando che l'esperienza del Parlamento europeo non ha insegnato nulla alla maggioranza. Rileva inoltre che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea in quota opposizione e quindi la sensibilità politica, di cui evidentemente la maggioranza è mancante, avrebbe dovuto suggerire di esaminarlo nel merito invece di trasferire la potestà legislativa dal Parlamento al Governo. Ci tiene a sottolineare che, al pari del decreto-legge, la legge di delegazione è uno strumento straordinario, perché straordinari sono i casi in cui, nell'ambito della logica costituzionale dei rapporti tra Parlamento e Governo, a quest'ultimo viene attribuita la potestà legislativa. Fa presente che al contrario questa maggioranza vi fa ricorso liberamente, ed anzi ne abusa, espropriando non soltanto la I Commissione, ma anche l'Assemblea delle loro attribuzioni e trasferendo ad un organo esecutivo la disciplina della materia. Sottolinea che di tale abuso è stata già fatta esperienza, dal momento che il medesimo « scippo parlamentare » è stato effettuato nei confronti della proposta di legge in materia di salario minimo, sempre a prima firma del presidente Conte. Nel ritenere degno di riflessione il fatto che a due provvedimenti del presidente Conte sia stato applicato lo stesso « protocollo di furto », ricorda che, nel caso del salario minimo, la maggioranza, dopo una serie di pressioni affinché il Movimento 5 Stelle accedesse alla richiesta di rinvio dell'esame in Assemblea, fece approvare, a ridosso della pausa estiva, una sospensione dell'esame formalmente motivata dalla necessità di acquisire il parere del CNEL. A tale proposito rileva come tale parere non fosse in alcun modo necessario dal momento che i vertici dell'organo erano stati già auditi dalla Commissione Lavoro, tant'è vero che, alla scadenza del termine, il CNEL depositò un parere il cui contenuto era del tutto analogo alle considerazioni già svolte in audizione. Ricorda ancora che, una volta acquisito il parere del CNEL, fu presentato

dalla maggioranza un emendamento volto a sopprimere l'intero articolato della proposta e a sostituirlo con una delega al Governo. A distanza di mesi, non essendo stata esercitata tale delega, il risultato è stato quello di privare del salario minimo 3 milioni 600 mila lavoratori che, nonostante siano regolarmente assunti, non ricevono una retribuzione in linea con il principio costituzionale della dignità del lavoro, dettato dall'articolo 36 della Costituzione. Fa presente, quindi, che il Governo ha sbattuto loro la porta in faccia, oltretutto in un momento difficile determinato dalla crescita del prezzo dei beni di consumo a causa dell'incremento dell'inflazione dall'aumento delle rate dei mutui in conseguenza dell'incremento dei tassi d'interesse. Segnala a tale proposito che, in conseguenza di tale difficile condizione, molti di questi lavoratori sono impossibilitati a versare le rate dei mutui, come dimostra l'incremento del tasso di insoluti, e sono pertanto esposti alle azioni esecutive delle banche per il recupero del credito. Deduce quindi che anche in questo caso il Governo sfrutterà la delega per non dare risposta al problema del conflitto d'interessi e rileva come la maggioranza si sia appropriata del tema non avendo nemmeno avuto il coraggio di presentare emendamenti totalmente soppressivi della proposta di legge e di esprimere quindi esplicitamente il proprio « no » alla disciplina del conflitto d'interesse. Si dichiara convinto che la partita sul conflitto d'interessi non sarà mai giocata o sarà giocata male, come lascia intendere il contenuto dell'emendamento del relatore, che presenta criteri e principi direttivi incoerenti e non condivisibili.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente all'onorevole Alfonso Colucci di avergli consentito di continuare a parlare nonostante il suo intervento sia durato ben oltre il tempo regolamentare. Lo invita quindi a formulare la propria indicazione di voto sul subemendamento Urzì 0.1.6.2.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel ringraziare il presidente per avergli concesso di parlare, dichiara di aver concluso l'intervento.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) desidera manifestare la contrarietà del suo gruppo circa il metodo utilizzato dalla maggioranza per esaminare un provvedimento che, come ricordato dal collega Colucci, figura in quota opposizione nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Sottolinea inoltre come non sia la prima volta che i gruppi di opposizione sono costretti ad assistere ad operazioni di insabbiamento delle loro iniziative poste in essere dai colleghi di maggioranza.

Ritiene evidente che – dopo un lungo ciclo di audizioni e la formulazione delle proposte emendative – la presentazione da parte del relatore di un emendamento che trasforma il testo in una delega al Governo, leda le prerogative delle minoranze.

Rileva inoltre come il termine di 24 mesi previsto dall'emendamento del relatore per l'esercizio della delega sia eccessivamente lungo, e pertanto prende atto che in questa legislatura non sarà possibile addivenire all'approvazione di una legge moderna sul tema, che invece è assolutamente necessaria.

Carmela AURIEMMA (M5S), richiamando le osservazioni già espresse dal collega Colucci, sottolinea come la maggioranza di fatto abbia perpetrato uno scippo ai danni dell'opposizione su una materia sulla quale la Commissione ha impegnato la propria attività da oltre un anno.

Ritiene altresì inopportuno il ricorso allo strumento della delegazione sulla materia oggetto del provvedimento, evidenziando come il Parlamento, delegando l'organo esecutivo a decidere sulla materia del conflitto d'interesse crei, a sua volta, un conflitto d'interesse.

A suo avviso, la credibilità delle istituzioni dovrebbe essere ricostruita proprio dal Parlamento, che deve assicurare la trasparenza. Ricorda che la normativa in materia di conflitto d'interesse risale al 2004 e sottolinea come la stessa, in ragione dell'evoluzione dei soggetti interessati, necessiti di interventi di aggiornamento.

Prende invece atto con rammarico che la maggioranza ha scelto di non cogliere la possibilità di lavorare insieme alle opposizioni per predisporre una normativa che consenta ai cittadini di ritrovare la fiducia

nei confronti delle istituzioni. Si tratta di un brutto segnale che gli elettori interpreteranno come la rinuncia della maggioranza a trattare una materia così delicata.

Alessandro URZÌ (FDI) osserva come gli interventi svolti dai colleghi siano tesi a garantire un esito positivo sul tema del conflitto d'interessi. Ritiene di poterli rassicurare circa tale esito, sottolineando come anche l'emendamento del relatore 1.6 vada nella medesima direzione. Rileva, inoltre, che l'attività conoscitiva già svolta dalla Commissione costituirà un presupposto importante che sarà validamente utilizzato durante il lavoro di merito che si svolgerà per esaminare lo schema di decreto legislativo che il Governo necessariamente sottoporrà all'esame della Commissione.

Ritiene, pertanto, che l'emendamento del relatore manifesti la volontà della maggioranza di intervenire, con una modalità chiara, sulla materia e che pertanto vada sostenuto.

Sottolinea, in fine, che il subemendamento a sua firma 0.1.6.2 è volto semplicemente ad integrare il contenuto della proposta emendativa del relatore, riconoscendo, tra le cariche di governo delle province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti Urzì 0.1.6.2 e Iezzi 0.1.6.3 (*vedi allegato 3*).

Alessandro URZÌ (FDI) accetta la riformulazione del subemendamento Schullian 0.1.6.1, del quale è cofirmatario.

La Commissione approva il subemendamento Schullian 0.1.6.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*) e respinge il subemendamento Alfonso Colucci 0.1.6.4.

Alfonso COLUCCI (M5S) desidera che rimanga agli atti che il deputato Giachetti ha votato in senso contrario sul subemendamento a sua firma 0.1.6.4. Prende pertanto atto che il gruppo di Italia Viva è contrario al divieto di percezione di erogazioni

provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche.

Richiamandosi alle considerazioni già espresse ieri in Assemblea, sottolinea come una legge che separi chiaramente gli interessi personali di chi esercita funzioni pubbliche dai doveri che attengono all'esercizio della carica pubblica non sia un'esigenza posta soltanto dal presidente Conte, avendo tradizioni culturali antichissime. In proposito, richiama Platone che, ripartendo la società in tre classi, sottolineava come ciascuna di esse dovesse curare l'interesse del gruppo di appartenenza. Fa quindi cenno all'Etica Nicomachea di Aristotele che faceva distinzione tra il bene personale e quello comune e richiama il *De Officiis* di Cicerone nel quale viene scolpita la distinzione tra vita pubblica e vita privata. Ricorda, inoltre, la filosofia stoica di Seneca e l'imperativo categorico di Immanuel Kant.

Evidenzia quindi che una separazione netta tra i doveri pubblici e gli interessi personali sia un concetto insito nella nostra cultura che attiene ad una ordinata vita pubblica e che dovrebbe essere avvertito come urgente da parte dei soggetti che sono chiamati a rivestire ruoli pubblici. Ritiene invece che, con la previsione di un termine di ventiquattro mesi per l'esercizio della delega, la maggioranza intenda rinnegare questa nobile tradizione culturale.

La Commissione approva l'emendamento 1.6 del relatore (*vedi allegato 3*).

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.6 del relatore, le restanti proposte emendative risultano precluse e pertanto non saranno poste in votazione.

Avverte quindi che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative e subemendative, il testo del provvedimento, come modificato dalla proposta emendativa del relatore e relativi subemendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini del prescritto parere.

Sospende, quindi, la seduta al fine di acquisire i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

**La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 15.50.**

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni VI e VIII, mentre il Comitato per la legislazione e la V Commissione esprimeranno il parere ai fini della discussione in Assemblea. Avverte altresì che le Commissioni II, III, VII, IX, X, XI, XIV e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno comunicato di non esprimersi sul provvedimento in esame.

Comunica altresì che è stata presentata una proposta di correzione di forma volta solamente a modificare il titolo del provvedimento a seguito delle modifiche introdotte.

La Commissione approva la proposta di correzione di forma (*allegato 4*).

Gianni CUPERLO (PD-IDP) dichiara di voler svolgere una breve dichiarazione di voto sul conferimento del mandato al relatore, avendo già esposto il collega Alfonso Colucci e la collega Bonafè le ragioni per cui si ritiene che si stia per compiere un ennesimo strappo dal punto di vista del metodo che dovrebbe caratterizzare l'ordinato svolgimento dei lavori della Commissione. Dichiarando di aver ascoltato con attenzione le considerazioni legittime del collega Urzì a sostegno della scelta di procedere a mezzo di delega al Governo, fa tuttavia presente che rimane un dato politico sostanziale. Rileva quindi come si tratti del secondo episodio, dopo quello relativo al salario minimo, in cui la maggioranza sequestra una proposta dell'opposizione per trasferirla in capo al Governo. Precisa che il richiamato strappo in realtà allude a una questione sostanziale, perché nella dialettica parlamentare storicamente intesa si consente alle opposizioni di portare nelle aule parlamentari attraverso proprie proposte le istanze e le urgenze di una parte del Paese. Nel sottolineare che tali casi hanno visto la maggioranza aperta al dialogo e al confronto, benché naturalmente in una logica emendativa, che tenesse conto della volontà espressa dalla forza delle po-

sizioni, considera il duplice colpo di mano, compiuto oltretutto su due materie significative e simboliche, un precedente sbagliato per diverse ragioni che attengono anche alla storia migliore della dialettica parlamentare del nostro Paese. Dichiarando quindi che, se dovesse indicare ad un ragazzo il decennio più significativo quanto a capacità riformatrice dell'Italia e delle sue istituzioni, farebbe riferimento agli anni settanta, per quanto segnati dalla violenza politica, dallo stragismo e dal terrorismo brigatista, eversivo e fascista. Fa infatti presente che tra il 1970 e il 1978 si è sperimentato il più formidabile volume di riforme che hanno modificato la Costituzione materiale del Paese, richiamando a tale proposito lo statuto dei lavoratori, lo spostamento della maggiore età da 21 a 18 anni, la modifica del diritto di famiglia, con il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la legge sul divorzio, la riforma della RAI e le nuove norme in materia di diritto penale a tutela dell'imputato. Ricorda in particolare il grandioso e tragico 1978, in cui tre importanti leggi portarono a compimento la parabola riformatrice, vale a dire la legge n. 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza, l'istituzione del Servizio sanitario nazionale e la legge n. 180, cosiddetta Basaglia, licenziata il 13 maggio dalla Commissione di merito, a pochi giorni dalla scoperta del cadavere di Aldo Moro, per volontà dell'esponente della Democrazia cristiana ed ex staffetta partigiana Tina Anselmi. Evidenzia che tali importanti riforme sono accomunate dal fatto di essere state approvate con una maggioranza parlamentare ben più ampia della maggioranza politica che sosteneva il Governo dell'epoca, non certamente per il *bon ton* dell'epoca ma perché esse riflettevano esigenze ed urgenze che una parte significativa del Paese imponeva alle istituzioni di recepire. Ritiene quindi grave l'atteggiamento della maggioranza che ha certamente la forza dei numeri ma a cui manca un'attenzione più rigorosa verso la storia migliore del nostro Paese e la ricchezza che il dibattito parlamentare può portare. Ritiene che, se su salario minimo e conflitto d'interessi la maggioranza si

fosse applicata a una discussione di merito, ciò avrebbe consentito a entrambe le parti di arricchire reciprocamente le proprie visioni sull'argomento: invece a breve la maggioranza alzerà la mano e sequestrerà una proposta dell'opposizione per trasformarla in una delega, che forse vedrà la luce o forse no. Si rivolge in particolare al collega Urzi, precisando di considerare tale aspetto persino secondario. Parafrasando quindi la formidabile battuta di Jep Gambardella nel film *La grande bellezza* di Paolo Sorrentino, si potrebbe dire che la maggioranza « non vuole soltanto partecipare al processo legislativo, vuole anche avere il potere di farlo fallire ». In conclusione, a nome del Partito democratico, preannuncia il voto contrario sul conferimento del mandato al relatore.

Filiberto ZARATTI (AVS) si unisce alle considerazioni del collega Cuperlo, il cui ragionamento dimostra in modo affascinante il *vulnus* inferto alla democrazia dalla decisione della maggioranza di sottrarre con la forza dei numeri alle opposizioni il diritto, previsto peraltro anche dal Regolamento, di discutere nel merito le proprie proposte, vedendosele certamente anche emendate, perché ciò è nella potestà del Parlamento. Considera quindi particolarmente odioso che, con il salario minimo e con il conflitto di interessi, la maggioranza con un proprio emendamento svuoti di contenuto le proposte originarie e conferisca una delega al Governo. Ritiene ancor di più discutibile che ciò accada proprio in una materia così delicata come il conflitto di interessi, in cui il Parlamento dovrebbe essere autonomo dal potere esecutivo e in cui il Governo non dovrebbe intervenire. Nel ricordare che, quando per la prima volta l'onorevole Tremaglia avanzò la proposta sul voto degli italiani all'estero, tale proposta fu discussa, modificata e infine approvata dall'allora maggioranza, rileva come vi sia quindi un altro modo di esercitare le funzioni che gli elettori hanno garantito a chi ha vinto. Considera ancor più grave la scelta della maggioranza, dal momento che allo strumento della proposta in quota opposizione si è fatto ricorso con molta prudenza e limitatamente a grandi questioni. Aggiunge che in materia di con-

flitti di interessi vi sarebbe un gran bisogno di intervenire e che se il Governo avesse avuto la necessaria sensibilità, invece di dedicarsi al decreto Cutro e a tutti quelli che lo hanno seguito, avrebbe dedicato una parte del tempo a predisporre una propria proposta. Esprime quindi un'amarezza di fondo, considerato che, sminuendo le opposizioni, si sminuisce il ruolo del Parlamento e la funzione di ogni singolo parlamentare e quindi il mandato costituzionale di parlare a nome della nazione. Manifesta inoltre la propria preoccupazione per l'errata interpretazione che la maggioranza sembra dare al concetto di democrazia, che non significa certamente che chi ha un voto in più prende tutto. Precisa che in democrazia certamente la maggioranza ha tutto il diritto di governare, mentre l'opposizione svolge la propria funzione, e tuttavia non si può privare per ciò una parte fondamentale del Paese, nel caso specifico forse anche maggioritaria, della possibilità di far valere le proprie istanze. Preannuncia in conclusione il voto contrario del suo gruppo e la prosecuzione della battaglia su questa vicenda.

Alfonso COLUCCI (M5S) per le ragioni già ampiamente espresse in precedenza rileva che il voto che la Commissione si appresta ad esprimere si qualifica come una pessima pagina di vita parlamentare. Richiamando le motivazioni magistralmente illustrate dai deputati Cuperlo e Zaratti, in cui si riconosce totalmente, evidenzia che in tutte le brutte occasioni si possono rinvenire elementi positivi e che, pertanto, pur sconfitto politicamente, ricava grande soddisfazione dalla piena condivisione con i richiamati colleghi quanto al fondamentale concetto di democrazia. Considera tale soddisfazione riparatoria del danno che la maggioranza produce in questo momento e, rivolgendosi ai colleghi Cuperlo e Zaratti, dichiara di aver apprezzato gli emendamenti legittimi, correttivi e migliorativi presentati dai rispettivi gruppi al testo originario, emendamenti che confermano comunque l'adesione al solido impianto teso a introdurre una rigorosa normativa sul conflitto di interessi. Nel sottolineare che anche ciò rappresenta un indice del buon

funzionamento della democrazia ed è un segno di credibilità della politica nei confronti dei cittadini, fa presente che il Movimento 5 Stelle si sarebbe accinto a un esame scevro da qualsiasi chiusura ideologica, a dimostrazione del fatto che la proposta di legge fosse aperta a tutti gli interventi migliorativi. Sottolineando che al contrario si è trovato di fronte un muro di muta e insensata ideologia, nel ribadire che il seme della condivisione con i colleghi Cuperlo e Zaratti sui principi fondamentali della Costituzione costituisce motivo di grande soddisfazione, preannuncia il convinto voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore.

Alessandro URZÌ (FDI), evitando di ribadire quanto già detto in precedenza, fa presente che di fatto si è comunque avviato un percorso che porterà inevitabilmente la Commissione Affari costituzionali a esaminare un testo in materia di conflitto di interessi, prendendo atto che la minoranza politica oggi non intende riconoscere a se stessa parte del merito. Con riguardo alle considerazioni appena svolte dai colleghi, chiede ai colleghi, che possono eventualmente rispondere anche per le vie brevi dopo la seduta, quali proposte di legge di

iniziativa dell'allora minoranza di Fratelli d'Italia siano state approvate nella scorsa legislatura. Nel far presente che, al di là delle parole, è necessaria una coerenza nell'azione che dia sostanza alle posizioni espresse, dichiara di non ricordare da parte delle tre forze politiche intervenute approccio analogamente positivo rispetto al valore del contributo che la sua parte politica avrebbe potuto fornire all'epoca. Preannuncia infine il voto favorevole del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Paolo Emilio Russo, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame come modificato a seguito dell'approvazione della proposta emendativa del relatore e dei relativi subemendamenti. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 16.10.**

## ALLEGATO 1

**DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». C. 1790 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1790, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante « *Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a."* »;

*rilevato che:*

il decreto-legge è volto ad accelerare la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento degli eventi sportivi previsti dai XXV Giochi olimpici invernali e dai XIV Giochi paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 », diversificando i soggetti attuatori e assicurando al contempo l'attuazione degli interventi da parte di soggetti che possiedono le competenze tecniche specifiche per tale categoria di opere, nonché a procedere ad una revisione della *governance* della società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », al fine di assicurare un'efficiente ed efficace gestione della stessa, distinguendo compiti, funzioni, attività e responsabilità all'interno degli organi sociali;

in particolare, a seguito dell'esame del disegno di legge di conversione da parte del Senato, l'articolo 1 del decreto-legge individua a decorrere dal 6 febbraio 2024 la società ANAS S.p.A. quale soggetto attuatore delle opere elencate nell'Allegato A del decreto-legge, prevedendo che essa subentri alla Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » nonché RFI S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi indicati all'Allegato A-bis e FERROVIENORD S.p.A. quale soggetto attuatore dell'intervento « Sede T2 MPX – Collegamento alla rete ferroviaria nazionale »;

l'articolo 2 modifica la *governance* della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » con riferimento alle funzioni del presidente, dell'amministratore delegato e del consigliere, attribuendo all'amministratore delegato le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali indicati all'Allegato B nonché per gli interventi di adeguamento di alcuni specifici impianti sportivi e stabilisce che i due componenti dell'organo di amministrazione designati dalle regioni debbano essere designati uno dalla regione Lombardia e l'altro congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e Bolzano;

l'articolo 3 stabilisce che l'amministratore delegato della società ANAS S.p.A. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS 36 – Messa in sicurezza della tratta Giuszano-Civate, che l'amministratore delegato di RFI S.p.A. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38, potendo avvalersi delle strutture della medesima società oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali;

l'articolo 3-bis prevede ed incentiva l'intervento delle amministrazioni territoriali interessate a favorire ed implementare il settore paesaggistico ed ambientale con iniziative pianificate *ad hoc*. In particolare, la disposizione introdotta dal Senato stabilisce che gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali possano concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di

rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, che gli enti concedenti degli impianti sportivi sono autorizzati a procedere alla revisione del relativo contratto al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni interessati dai Giochi olimpici possono disporre l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento e che le disponibilità derivanti dalle economie conseguite sono destinate alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano;

L'articolo 4 reca una serie di disposizioni transitorie e finanziarie nonché, a seguito dell'esame in Senato, disposizioni sull'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali finalizzate al contrasto al dissesto idrogeologico, e l'articolo 5 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge;

L'Allegato A prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento dell'evento Milano-Cortina 2026 affidate ad ANAS S.p.a. come soggetto attuatore; l'Allegato B prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » quale commissario straordinario mentre l'Allegato A-bis elenca le opere complementari in ambito ferroviario connesse allo svolgimento dell'evento Milano-Cortina 2026 affidate a RFI S.p.A. come soggetto attuatore;

*ritenuto che:*

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

vengono in rilievo prevalentemente i temi degli interventi infrastrutturali e dei contratti pubblici;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 16 del 2010, ha chiarito che il settore delle infrastrutture non appare riconducibile a una specifica materia prevista dall'articolo 117 della Costituzione, in quanto per infrastrutture devono intendersi le opere finalizzate alla realizzazione di complessi costruttivi destinati ad uso pubblico, nei campi più diversi, che incidono su materie di competenza legislativa concorrente ma coinvolgono anche materie di competenza esclusiva dello Stato;

con riferimento all'attività contrattuale della pubblica amministrazione, con la sentenza n. 401 del 2007 la Corte costituzionale ha precisato che, essendo funzionalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico, essa si caratterizza sia per un momento tipicamente procedimentale di evidenza pubblica, ascrivibile alla materia tutela della concorrenza, sia per un momento negoziale riconducibile alla materia ordinamento civile, entrambe di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l) della Costituzione;

ai fini del coinvolgimento delle autonomie territoriali, necessario alla luce di tale concorso di competenze, il decreto-legge, oltre a prevedere all'articolo 2 che due dei componenti dell'organo di amministrazione della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » siano designati uno dalla regione Lombardia e un altro, congiuntamente, dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, prevede ulteriori forme di coinvolgimento all'articolo 3-bis,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. C. 304 Conte.**

**EMENDAMENTO 1.6 DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

**ART. 1.**

*All'emendamento 1.6 del relatore, al comma 1, alinea, dopo le parole: statali, regionali aggiungere le seguenti: e delle province autonome di Trento e Bolzano*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

c) per titolari di cariche di governo delle province autonome di Trento e di Bolzano si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale.

**0.1.6.2.** Urzì.

*All'emendamento 1.6 del relatore, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto legislativo di cui al comma 1 tiene conto di quanto previsto dall'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262.*

**0.1.6.3.** Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

*All'emendamento 1.6 del relatore, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

**0.1.6.1.** Schullian, Urzì, Gebhard, Steger, Manes.

*All'emendamento 1.6 del relatore, parte consequenziale, sostituire le parole: sopprimere gli articoli dal 2 a 18 con le seguenti: sopprimere gli articoli da 2 a 14 e da 16 a 18.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, alla rubrica, premettere le parole seguenti: « Disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche e ».*

**0.1.6.4.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*Sostituirlo con il seguente:*

**Art. 1.**

*(Delega al Governo per riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un

decreto legislativo di riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Ai fini della presente legge:

*a)* per titolari di cariche di governo statali si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri; i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato e i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

*b)* per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente della regione e i componenti della giunta regionale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* individuazione di una situazione di conflitto di interessi quando uno dei soggetti di cui al comma 1 partecipa all'adozione di un atto o omette l'adozione di un atto dovuto trovandosi in una delle situazioni di incompatibilità individuate dalle lettere da *b)* a *f)*;

*b)* individuazione delle situazioni di incompatibilità tra la titolarità degli incarichi di cui al comma 1 e l'assunzione di cariche, uffici, funzioni, con previsione che tra tali cariche, uffici e funzioni rientrino quelle in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese pubbliche o private, in organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

*c)* individuazione delle situazioni di incompatibilità tra la titolarità degli incarichi di cui al comma 1 e lo svolgimento di attività professionali od lavoro autonomo, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, svolte in favore di soggetti pubblici o privati;

*d)* disciplina delle situazioni di incompatibilità di cui alla lettera *b)* e *c)* con previsione di un termine temporale per la rimozione di tali situazioni;

*e)* individuazione di un'ulteriore situazione di incompatibilità, per i soggetti di cui al comma 1, con la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni superiori al 50 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolge la propria attività in regime di concessione rilasciata dallo Stato o dalle regioni, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio;

*f)* disciplina delle situazioni di incompatibilità di cui alla lettera *e)* con previsione di un termine temporale per l'opzione tra il mantenimento delle cariche di cui al comma 1 e il conferimento delle partecipazioni a una società fiduciaria autorizzata a operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

*g)* previsione di obblighi di dichiarazione, per i soggetti di cui al comma 1, al momento dell'assunzione della carica ai fini dell'accertamento della presenza delle situazioni di incompatibilità di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*;

*h)* previsione, per i soggetti di cui al comma 1, dell'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che possa determinare situazioni di conflitto di interessi ai sensi della lettera *a)*;

*i)* previsione delle modalità con le quali la situazione di conflitto di interessi può essere rimossa;

*l)* attribuzione di poteri di vigilanza, di accertamento e di eventuale sanzione delle violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e, con riferimento alle violazioni imputabili al presidente e ai componenti dell'AGCM, all'Autorità nazionale anticorruzione.

3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per la sua adozione, alla Camera dei deputati e al Senato della

Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata a decorrere dalla data di entrata

in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1.

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 18.*

**1.6.** Il Relatore.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. C. 304 Conte.**

**PROPOSTA EMENDATIVA E RELATIVI SUBEMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 1.

*All'emendamento 1.6 del relatore, al comma 1, dopo le parole: statali e regionali aggiungere le seguenti: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.*

*Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

c) per titolari di cariche di governo delle province autonome di Trento e di Bolzano si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale:.

**0.1.6.2.** Urzì.

*All'emendamento 1.6 del relatore, comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

m) prevedere che si tenga conto di quanto disposto dall'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

**0.1.6.3.** Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

*All'emendamento 1.6 del relatore, dopo il comma 5, inserire il seguente:*

6. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali per le regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione. Le medesime disposizioni e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle

regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

**0.1.6.1.** *(Nuova formulazione)* Schullian, Urzì, Gebhard, Steger, Manes.

*Sostituirlo con il seguente:*

## Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di governo statali e regionali nonché dei presidenti e componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. Ai fini della presente legge:

a) per titolari di cariche di governo statali si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato e i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente della regione e i componenti della giunta regionale.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* individuare una situazione di conflitto di interessi quando uno dei soggetti di cui al comma 2 partecipa all'adozione di un atto od omette l'adozione di un atto dovuto trovandosi in una delle situazioni di incompatibilità indicate alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* del presente comma;

*b)* prevedere che vi sia incompatibilità tra la titolarità delle cariche di cui al comma 2 e l'assunzione di cariche, uffici e funzioni, tra cui rientrano quelli in enti di diritto pubblico, anche economici, in organismi di diritto pubblico, in imprese pubbliche o private, in consorzi nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

*c)* prevedere che vi sia incompatibilità tra la titolarità delle cariche di cui al comma 2 e lo svolgimento di attività professionali o di lavoro autonomo, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrali, svolte in favore di soggetti pubblici o privati;

*d)* prevedere un termine per la rimozione delle situazioni di incompatibilità di cui alle lettere *b)* e *c)*;

*e)* prevedere che vi sia incompatibilità tra la titolarità delle cariche di cui al comma 2 e la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni superiori al 50 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolga la propria attività in regime di concessione rilasciata dallo Stato o dalle regioni o di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio;

*f)* previsione di un termine per esercitare l'opzione tra il mantenimento delle

cariche di cui al comma 2 e il conferimento delle partecipazioni a una società fiduciaria autorizzata a operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

*g)* prevedere obblighi di dichiarazione, per i soggetti di cui al comma 2, al momento dell'assunzione della carica, ai fini dell'accertamento dell'esistenza delle situazioni di incompatibilità di cui alle lettere *b)* e *c)* del presente comma;

*h)* prevedere, per i soggetti di cui al comma 2, l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che possa determinare situazioni di conflitto di interessi ai sensi della lettera *a)*;

*i)* disciplinare le modalità con le quali la situazione di conflitto di interessi può essere rimossa;

*l)* attribuire i poteri di vigilanza, di accertamento e di sanzione delle violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e, con riferimento alle situazioni di incompatibilità riguardanti il presidente e i componenti dell'AGCM, all'Autorità nazionale anticorruzione.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per la sua adozione, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque adottato.

5. La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1.

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 18.*

**1.6.** Il Relatore.

## ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. C. 304 Conte.**

**CORREZIONE DI FORMA APPROVATA**

Il titolo è sostituito dal seguente: « De- | e delle province autonome di Trento e di  
lega al Governo per riforma della disciplina | Bolzano nonché dei presidenti e compo-  
in materia di conflitti di interessi dei tito- | nenti delle autorità indipendenti di garan-  
lari di cariche di governo statali e regionali | zia, vigilanza e regolazione ».